



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-442-2024 DEL 11/12/2024

L'anno 2024, questo giorno undici (11) del mese di dicembre alle ore 11:40 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Roberto Barani.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHİ GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-442-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

**Oggetto: CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA (FASCICOLO LEGALE N. 114/2024).
AUTORIZZAZIONE ALLA RIASSUNZIONE DI GIUDIZIO DI APPELLO. IE**

Comune di Parma

Proposta n. 6684 del 29/11/2024

OGGETTO: CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA (FASCICOLO LEGALE N. 114/2024).
AUTORIZZAZIONE ALLA RIASSUNZIONE DI GIUDIZIO DI APPELLO. IE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali (d'ora in avanti: "T.U.O.A.L.") approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 6, comma 2 (che demanda allo Statuto la definizione dei *"modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio"*) e 107 (che riserva ai dirigenti la *"gestione amministrativa, finanziaria e tecnica"*);
- il vigente Statuto del Comune di Parma e, in particolare, gli articoli 41, comma 3, lettera n), 43, comma 1, lettera a) e 79;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (d'ora in avanti: "T.U.P.I."), recante le *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera d), che ribadisce la norma statutaria appena evocata, ai sensi della quale la rappresentanza processuale del Comune spetta all'avvocato dirigente;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, il quale:
 - o all'articolo 56, comma 1 lettera h), ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti *"esclusi"* in quanto non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
 - o l'articolo 13 del citato Decreto (ambito di applicazione), ha stabilito,
 - ♣ al comma 2, che *"le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto"*;
 - ♣ al comma 5, che *"l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"*;
- la delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 dell'ANAC recante *«Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici"*;

- il vigente *“Regolamento per la disciplina di incarichi legali”*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 149/19 in data 01/03/2012 e modificato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 in data 05/10/2020;
- il decreto, DSMG 47/2022 PG n. 242154 del 15/12/2022, con il quale il Sindaco di Parma ha conferito all'avv. Marco Cassi l'incarico di Dirigente del Settore Avvocatura Municipale;
- il decreto, prot. 98446.I del 26/05/2023, con il quale il Dirigente del Settore anzidetto ha conferito alla Dott.ssa Ilaria Maria Ughi l'incarico di Elevata Qualificazione di direzione della S.O. Contenzioso e Legale, che prevede, tra l'altro, anche la responsabilità del presente procedimento;
- la sentenza n. 354/2016 del 11/11/2016, con cui il Tribunale di Parma, Sez. Lavoro di Parma rigettava *“l’opposizione proposta dal Comune di Parma avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2014 con cui il Comune di Parma era stato condannato a corrispondere alla controparte la somma di € 7.544,04, oltre interessi e spese di lite a titolo di indennità ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 (c.d. Merloni)”*;
- la deliberazione della giunta comunale n. 35 del 01/02/2017 con cui è stata autorizzata la proposizione dell’appello da parte del Comune di Parma avanti alla Corte d’appello di Bologna avverso la predetta sentenza n. 354/2016 del 11/11/2016 e la conseguente determina di incarico n. 348 del 09/02/2017 relativa all’affidamento dell’incarico di difesa e assistenza legale del Comune di Parma nel giudizio promosso dal medesimo Comune di Parma avanti alla Corte d’appello di Bologna;
- la sentenza della Corte d’appello di Bologna, Sez. Controversie del Lavoro, n. 53/2019 pubblicata il 31/01/2019 relativa ad r.g. 102/2017, con cui la medesima Corte: *“rigetta l’appello avverso la sentenza n. 354/2016 del Tribunale di Parma, che conferma; - condanna l’attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge; - da atto che sussistono i presupposti di legge per il pagamento da parte dell’attuale appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato”*;
- la deliberazione della giunta comunale n. 93 del 20/03/2019 con cui è stata autorizzata la proposizione di ricorso da parte del Comune di Parma avanti alla Corte di cassazione avverso la predetta sentenza n. 53/2019 e la conseguente determinazione di incarico n. 908 del 09/04/2019 relativa all’affidamento dell’incarico di difesa e assistenza legale del Comune di Parma nel giudizio promosso dal medesimo Comune di Parma avanti alla Corte di cassazione;
- l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Sez. Lavoro n. 4264/2024 pubblicata in data 7/11/2024 relativa ad r.g. 21395/2019 con cui la Corte Suprema accoglie il ricorso del Comune di Parma, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione;
- la nota in atti, datata 04/12/2024, con cui il Direttore Generale, Responsabile del Settore Risorse Umane ha ravvisato, stante l’esito favorevole della ordinanza della Cassazione, l’opportunità di riassumere il contenzioso avanti alla Corte d’appello di Bologna, a tutela delle ragioni dell’Ente, per i motivi che verranno esposti nelle sedi di rito;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra,

- di autorizzare la costituzione, ed ogni attività ad essa consequenziale nel processo di cui trattasi, del Comune di Parma, che starà in giudizio in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Avvocatura Civica, il quale, in continuità con la scelta già operata per il giudizio di terzo grado e per le connessioni che quest’ultimo giudizio presenta con quello da riassumere, nonché tenuto conto che i legali interni sono comunque gravati da numerosi e assorbenti impegni di lavoro che non consentirebbero comunque loro di assumere il presente incarico, individuerà con successiva determinazione il professionista esterno cui affidare l’incarico di difesa del Comune e provvederà ad impegnare le somme necessarie per il compenso del medesimo;

- di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita da Ughi Ilaria Maria, Responsabile del procedimento in quanto titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione di direzione della S.O. Contenzioso e Legale come da decreto sopra citato;

Dato atto che il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come Misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.O.A.L.;

Acquisito altresì il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione nel giudizio entro i termini di legge;

DELIBERA

- **di richiamare** le premesse, a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di autorizzare** la costituzione, ed ogni attività ad essa conseguenziale, del Comune di Parma, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Advocatura Civica, nel giudizio di riassunzione che si intende promuovere innanzi alla Corte d'appello di Bologna di cui al fascicolo legale 114/2024 e meglio descritto in premessa;
- **di prendere atto**
 - a) **che** il Dirigente provvederà, nell'ambito delle risorse e degli obiettivi affidati dagli strumenti di programmazione dell'Ente
 - al conferimento dell'incarico di patrocinio legale a professionista esterno;
 - all'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione, ove non siano stati delegati all'incaricata di Elevata Qualificazione;
 - b) **che** la Responsabile del procedimento che ha istruito il presente atto è individuata nella Dr.ssa Ughi Ilaria Maria, in qualità di titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione di direzione della Struttura Operativa Contenzioso e Legale, come da decreto sopra riportato;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione nel giudizio entro i termini di legge;
- **di dichiarare** che la presente deliberazione è relativa a una misura neutra-Non Generazionale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024.

DELIBERAZIONE N. GC-2024-442 DEL 11/12/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Barani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: